

L'ASSASSINIO DI PIERSANTI MATTARELLA E L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 51/80. ALLE ORIGINI DELL'EDUCAZIONE ANTIMAFIA NELLA SCUOLA ITALIANA.

A cura di *Ciro Dovizio** e *Valeria Biasco**

Title: The murder of Piersanti Mattarella and the Sicilian Region Law 51/80. To the origins of anti-mafia education in Italian schools.

Abstract

The paper outlines the historical context in which Sicilian Regional Law No. 51/80, which for the first time introduced in-depth programs on the Mafia into the schools, took shape. A reconstruction of the reasons that led to the murder of the president of Sicily, Piersanti Mattarella, in the aftermath of which the law saw the light of day, is followed by a bibliographical note on the history of education of lawfulness in Italian schools.

Keywords: Piersanti Mattarella; Mafia; school; education of lawfulness; Sicily.

Lo scritto delinea il contesto storico in cui prese forma la legge regionale siciliana n. 51/80, che per la prima volta introdusse nelle scuole programmi di studio incentrati sulla mafia. A una ricostruzione delle ragioni che portarono all'omicidio del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, all'indomani del quale la legge vide la luce, segue una nota bibliografica sulla storia dell'educazione alla legalità nelle scuole italiane.

Parole chiave: Piersanti Mattarella; mafia; scuola; educazione alla legalità; Sicilia.

* Università degli Studi di Milano.

* Università degli Studi di Milano.

Nella sezione “Storia e memoria” di questo fascicolo la Rivista propone quello che può considerarsi l’atto fondativo dell’educazione alla legalità in Italia, ovvero il testo della legge n. 51 del 1980, con cui la Regione siciliana, sconvolta e insanguinata dall’offensiva di Cosa nostra, si risolse a estendere la lotta alla criminalità mafiosa dal piano esclusivamente penale a quello educativo e della formazione, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado e in alcune facoltà universitarie (Lettere, Giurisprudenza, Magistero, Economia e Commercio) iniziative tese allo sviluppo della coscienza civile democratica e della conoscenza sul fenomeno mafioso, e dunque affidando alle nuove generazioni la speranza di un futuro migliore.

La legge venne approvata dall’Assemblea regionale siciliana (Ars) all’indomani dell’uccisione, il 6 gennaio 1980, di Piersanti Mattarella, presidente democristiano della Regione. Non era la prima volta che la mafia colpiva così in alto. L’anno precedente vi erano stati gli assassinii del magistrato Cesare Terranova, del capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano e del segretario della Dc palermitana Michele Reina, mentre al 1977 risaliva quello del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo, punto d’avvio del massacro di giudici, politici, funzionari delle forze dell’ordine, giornalisti, culminato nell’eliminazione di Mattarella, del segretario regionale del Pci Pio La Torre, del generale-prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa (1982).

A grande delitto, grande reazione. Per comprendere la portata del provvedimento, all’origine di una rigogliosa storia di impegno civile, scandita dalla dedizione di decine di migliaia di insegnanti e di centinaia di migliaia di studenti, sarà utile richiamare il contesto e le motivazioni di quel traumatico omicidio. Diciamo subito che vari suoi aspetti restano a tutt’oggi oscuri, a partire dall’esecutore materiale, mai individuato. Quel che è certo è che esso rappresentò il punto di giunzione (e di precipitazione) di due crisi profonde: quella della Democrazia cristiana e del suo rapporto con la società isolana e quella di Cosa nostra. Mattarella veniva da Castellammare del Golfo, paese in provincia di Trapani, ed era figlio di quel Bernardo, tra i fondatori della Dc siciliana e più volte ministro, che la sinistra e particolarmente Danilo Dolci (che era stato denunciato e condannato per diffamazione) avevano molto attaccato dal dopoguerra in avanti. Nell’ambito delle correnti democristiane, si attestava sulla linea di Aldo Moro, incentrata sul rinnovamento del partito e sull’apertura ai comunisti. Era stato dal 1964 consigliere comunale a Palermo e, negli anni settanta, deputato all’Ars, dove si era adoperato affinché gli assessori regionali venissero designati non dall’Assemblea ma dal presidente, in modo da sottrarre la loro nomina ai patteggiamenti e ai giochi di corrente. Nella Dc palermitana aveva contrastato l’ascesa di Vito Ciancimino, esponente più discusso del partito insieme a Salvo Lima, già sindaco di Palermo, che aveva seguito (e con lui i cugini Nino e Ignazio

Salvo di Salemi) nel passaggio dalla corrente fanfaniana a quella andreottiana. Nel 1978, a seguito dell'omicidio di Peppino Impastato, aveva tenuto a Cinisi e un duro discorso contro la mafia. Allorché il deputato comunista Pio La Torre aveva accusato l'assessorato all'Agricoltura siciliano di essere inquinato dalla mafia, si era unito a lui chiedendo maggiore trasparenza e legalità. Insomma, aveva avviato un vasto progetto di emancipazione della classe politica siciliana (e in specie democristiana) dai condizionamenti mafiosi: ragione di per sé sufficiente, per la Cosa nostra del tempo, a decretarne l'esecuzione.

La mafia, infatti, stava per essere sanguinosamente egemonizzata dai corleonesi di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Più in generale, dall'enorme espansione del narcotraffico e dall'esempio del terrorismo politico (nel 1978 le Brigate Rosse avevano assassinato Aldo Moro), essa trasse l'idea che la violenza potesse subentrare alla mediazione nei rapporti con la politica e le istituzioni. Non è un caso che in alcune fasi processuali il delitto Mattarella sia stato interpretato nel quadro di un più complessivo riposizionamento dei rapporti tra Cosa nostra e la politica. Stando al collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, ad esempio, Stefano Bontate avrebbe minacciato l'allora deputato della Repubblica (già più volte ministro e presidente del Consiglio) Andreotti di togliere l'appoggio della mafia al suo partito, e in questo contesto sarebbe maturato il proposito di eliminare Mattarella; la fazione dei Bontate-Inzerillo, strettamente connessa al traffico internazionale dell'eroina, sarebbe stata in realtà più prudente, diversamente da quella corleonese, estremamente decisa ad uccidere il presidente della Regione.

Sta di fatto che il delitto Mattarella scavò nella Dc un solco profondo tra chi praticava la connivenza e chi non era più disposto ad accettarla. Ripresero così slancio i progetti di rinnovamento del partito e di collaborazione con altri gruppi politici, soprattutto a opera di Leoluca Orlando, già consulente giuridico di Mattarella, protagonista dal 1985 della "Primavera di Palermo", e del fratello della vittima, Sergio Mattarella, incaricato dalla segreteria nazionale di ripulire la Dc palermitana dalle infiltrazioni mafiose. Sotto il profilo politico, il piano prevedeva di trovare appoggi a sinistra tali da permettere l'estromissione definitiva della componente democristiana filomafiosa. Risultato finale di questo processo sarebbe stata la rottura della Dc e la costituzione del movimento politico della Rete da parte di Orlando. Da questo punto di vista, l'omicidio del presidente della Regione ebbe una rilevanza indiscutibilmente nazionale.

La mafia assassinò Mattarella per conseguire un obiettivo politico-generale, così come politico-generale era stato lo scopo che il presidente della Regione si era prefisso: sottrarre la

classe politica democristiana alle influenze mafiose. Più complessa resta la valutazione dei moventi specifici. Le inchieste giudiziarie delinearono varie versioni: una di queste contemplò la partecipazione nell'omicidio dei neofascisti dei Nuclei armati rivoluzionari, e segnatamente di Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, i quali però vennero assolti. A ogni modo, il concorso dei neofascisti suggerirebbe di ricollocare il caso Mattarella nel contesto più ampio della crisi democristiana e dei progetti morotei, invisibili tanto alle formazioni terroristiche di sinistra (come aveva mostrato platealmente il caso Moro) quanto a quelle di estrema destra. Come mandanti furono invece condannati i capi-mafia corleonesi della Commissione di Cosa nostra (Michele Greco, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò, Bernardo Brusca, Francesco Madonia, Antonino Geraci).

Il delitto segnò l'inizio di una nuova fase per la scuola e la cultura nazionali, nel più ampio quadro della mobilitazione civile degli anni '80-'90. Alla legge siciliana n. 51 del 1980 seguirono infatti quelle di altre regioni italiane, a partire da quelle tradizionalmente toccate dal fenomeno mafioso, Campania (1985) e Calabria (1986). Iniziative di valorizzazione della memoria delle vittime e di educazione alla legalità, corsi di approfondimento, spettacoli teatrali, incontri, filmati e documentari autoprodotti, concorsi musicali e percorsi artistici si moltiplicarono. La consapevolezza pubblica sul fenomeno mafioso ne trasse giovamento, testimoniando di un paese capace di reagire e di costruire sul lutto e sul dolore una nuova idea di società e di partecipazione democratica.

Nota bibliografica

Su Piersanti Mattarella cfr. Grasso G. (2014), *Piersanti Mattarella. Da solo contro la mafia*, San Paolo, Roma e Basile P. (2007) *“Le carte in regola”. Piersanti Mattarella. Un democristiano diverso*, con saggio introduttivo di G.C. Marino, Centro Studi ed iniziative culturali Pio La Torre, Palermo. Rispetto al tema della didattica antimafia nel contesto della mobilitazione degli anni '80 e '90 si segnalano Mercadante V. (a cura di) (1987), *Didattica Antimafia, Coordinamento scuole e cultura antimafia per l'applicazione della legge 51/80 della Regione Siciliana*, Tipolito Bellanca Palermo; Blandano P., Casarrubea G. (1991), *L'educazione mafiosa*, Sellerio, Palermo; Blandano P., Casarrubea G. (1993), *Nella testa del serpente. Insegnanti e mafia*, La Meridiana, Molfetta; Cavadi A. (2007), *A scuola di antimafia*, Di Girolamo, Trapani; Cipolla G. (1988), *Mafia, cultura, educazione. Contributi alla didattica antimafia*, Centro Jatino di studi e promozione sociale "N. Barbato", Partinico; Dalla Chiesa N. (1983), *Gli studenti contro la mafia. Note (di merito) per un*

movimento, in “Quaderni Piacentini”, nuova serie, XII, n. 11; Dalla Chiesa N., Arlacchi P. (1987), *La palude e la città. Si può sconfiggere la mafia*, Mondadori, Milano; Dalla Chiesa N. (2018), *L’educazione alla legalità nella scuola italiana. Note su una ricerca*, “Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata”, CROSS, Università degli studi di Milano, vol. 4, n. 3; Dalla Chiesa N., Cusin E., Maestri M., Mazzenzana S., Mazzeo M., Motta S., Nicolini R. (2018), *La storia dell’educazione alla legalità nella scuola italiana*, CROSS, Università degli studi di Milano; Dalla Chiesa (2021), *L’educazione alla legalità, disciplina born tu run*, in “Scuola democratica, Learning for Democracy”, speciale/2021,, p. 79-92; Garuti J., Falabrino G., Mazzocchi M., (a cura di) (2002), *Il piacere della legalità. Idee ed esperienze per la convivenza civile*, Libri Scheiwiller, Milano; Intilla G., (2009), *Il disegno delle politiche di educazione alla legalità in Italia*, in Dino A. (a cura di), *Criminalità dei potenti e metodo mafioso*, Mimesis, Milano-Udine; La Spina A. (2005), *Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno*, Bologna, Il Mulino; Mercadante V., (1987), *Vincere la mafia*, Lpe, Cosenza; Mercadante V. (1993), *Didattica antimafia ed impegno docente*, Rinascita Siciliana, Palermo; Santino U. (2002), *Oltre la legalità. Appunti per un programma di lavoro in terra di mafie*, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato, Palermo; Santino U., (2009) *Storia del movimento antimafia. Dalla lotta di classe all’impegno civile*, Editori Riuniti, Roma; Schneider J.T. Schneider P. (2009), *Un destino reversibile, Mafia, antimafia e società civile a Palermo*, Viella, Roma.

Legge regionale 04/06/1980, n. 51: *Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa*. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Regionale del 4 giugno 1980, n. 26 (la presente legge è stata abrogata dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20).

Art. 1

La Regione siciliana, al fine di contribuire alla lotta contro la mafia anche sul piano educativo e di agevolare i giovani nello studio e nell'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno mafioso, promuove nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie di lettere, giurisprudenza, magistero ed economia e commercio una serie di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civile democratica, mediante ricerche, lavori individuali e di gruppo, indagini, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del problema nelle sue implicazioni storiche, socioeconomiche, politiche e di costume.

Art. 2

Per ciascun anno scolastico, a decorrere dal 1980-81, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al precedente articolo, per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche.

I contributi di cui al comma precedente, nella misura massima di lire 5 milioni, sono concessi, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di mostre, di raccolte di documenti.

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istruisce le domande di cui al precedente comma e le trasmette per il parere alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attività svolta sono pubblicati, sempre previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e diffusi in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione.

Art. 4

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a organizzare, in raccordo con le università siciliane, seminari di studio a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attività didattiche ed educative previste dalla presente legge.

I seminari devono tendere ad approfondire tutte le questioni di natura culturale e metodologica inerenti alla sperimentazione delle suddette attività.

Essi sono organizzati, all'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate con apposita ordinanza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione

Art. 5

È istituito presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana un Comitato, presieduto dal Presidente dell'Assemblea e composto:

- a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- b) dal Presidente della Commissione legislativa permanente "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione";
- c) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana;
- d) dal Direttore regionale per la pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- e) da sei docenti universitari esperti in storia contemporanea, economia, psicologia di

massa, sociologia, scienza dell'educazione, etno-antropologia;

f) da tre docenti delle scuole di primo e secondo grado;

g) da un direttore di circolo e da due presidi delle scuole di secondo grado;

h) da tre giornalisti designati dall'Associazione siciliana della stampa;

i) da un esperto di grafica.

Il Comitato cura la redazione di una pubblicazione che, ad integrazione dei testi di storia e di educazione civica, illustri, in forme adeguate ai diversi livelli di maturità intellettuale e culturale degli studenti destinatari, i vari aspetti e problemi del fenomeno mafioso.

I membri di cui alle lettere e), f), g), h), e i) sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Il Comitato dura in carica due anni.

Ai componenti del Comitato estranei all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza di lire 15 mila per ciascuna seduta, oltre all'indennità di missione eventualmente dovuta, nella misura prevista per il direttore regionale.

Art. 6

La pubblicazione di cui all'articolo precedente, stampata a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è distribuita gratuitamente a tutti gli alunni delle ultime due classi della scuola elementare, nonché a quelli della scuola media e degli istituti secondari di secondo grado della Regione.

Art. 7

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa complessiva di lire 430 milioni, così ripartita:

- per le finalità di cui all'art. 2, lire 300 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, lire 100 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 4, lire 25 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 5, lire 5 milioni.

All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi, l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dal quarto comma dello art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.